

N. R.G. 2301/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE di APPELLO di MILANO**

Prima Sezione Civile

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raimondo Mesiano	Presidente
dott. Domenico Bonaretti	Consigliere
dott. Elisa Fazzini	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. **2301/2013** e decisa nella camera di consiglio del 12 maggio 2016, vertente

tra

**IMPRESA EDILE F.LLI NATALE SNC DI NATALE F. & C.** (C.F. 04770430157),

elettivamente domiciliata in GALLARATE, VIA TORINO, 8, presso lo studio degli avv. MARCO FISCAL e SIMONA ELLI FISCAL, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce all'atto di citazione per impugnazione di lodo arbitrale,

**IMPUGNANTE**

contro



**COLOR SYSTEM SPA** (C.F. 06274360152),

elettivamente domiciliata in LEGNANO, VIA DELLA VITTORIA, 64, presso lo studio dell'avv. LIBERATORE LINO MAUTONE, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

IMPUGNATA

**OGGETTO:** impugnazione di lodo arbitrale.

### CONCLUSIONI

**Per IMPRESA EDILE F.LLI NATALE SNC DI NATALE F. & C.:** *“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così pronunciare:*

*NEL MERITO*

- *Dichiarare la nullità integrale del lodo arbitrale impugnato ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al disposto dell'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c., ivi compresi i capi di condanna alle spese nei confronti delle parti e di liquidazione al Collegio Arbitrale;*
- *per l’effetto, ex art. 830 c.p.c., decidere la causa nel merito e conseguentemente:*
- *Accertare e dichiarare che Impresa Edile F.lli Natale ha eseguito opere e forniture in economie per € 74.166,65=, oltre I.V.A. di legge, ovvero quel diverso valore che sarà accertato a seguito dell’espletanda istruttoria;*
- *condannare quindi Colorsystem s.p.a. al pagamento, in favore di Impresa Edile F.lli Natale di F. Natale & C. s.n.c., della somma di € 25.068,24=, I.V.A. compresa, salvo errori o omissioni, ovvero quella diversa somma che sarà accertata a seguito dell’espletanda istruttoria, oltre interessi legali moratori ex D.Lgs. n.° 231/01 dal 10.12.08 sino al saldo effettivo.*



- Nel caso di conferma del capo di liquidazione dei compensi del Collegio Arbitrale, condannare Colormsystem s.p.a. al pagamento integrale delle spese ed onorari di tutti i componenti del Collegio Arbitrale.

- Condannare Colormsystem, s.p.a. al pagamento dei compensi della fase avanti agli Arbitri e della presente impugnazione, ex D.M. 20 luglio 2012, n. 140.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi C.T.U. tecnica/contabile al fine di accertare e liquidare le somme di spettanza dell'Impresa Natale s.n.c. sulla base della documentazione in atti e tenuto conto del riconoscimento da parte del Collegio Arbitrale:

1) del costo del "trasporto dei macchinari movimento terra da cantiere alla sede della ditta alla fine della settimana lavorativa, come desunto dal giornale dei lavori" (pag. 7 del lodo, punto 2);

2) della "quantificare i costi dei materiali forniti nelle operazioni in economia prendendo a riferimento il listino della CCIA di Milano" (pag. 7 del lodo, punto 3);

3) del riconoscimento sempre della "presenza dell'operaio a bordo macchina nelle giornate in cui è stata accertata la coerente rispondenza del numero degli operai indicati sul giornale dei lavori con quelli riportati sui bollettini" (pag. 7 del lodo, punto 4);

4) del riconoscimento della "maggiorazione del costo orario per le ore di straordinario lavorate" (pag. 7 del lodo, punto 5);

5) del riconoscimento della "quantità minima di otto ore di utilizzo delle macchine movimento terra per frazioni orarie d'uso inferiori alla giornata intera, con esclusione del sabato per cui sono state conteggiate 4 ore d'uso" (pag. 7 del lodo, punto 6);

6) del riconoscimento del "nolo di tutti i macchinari" (pag. 7 del lodo, punto 10).

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oltre IVA, CPA e il 12,5% per rimborso spese generali ex art. 15 T.P., così come modificato dal D.M. 127/2004, di entrambi i gradi di giudizio";



**per COLOR SYSTEM SRL:** *“rigettare, previa conferma del lodo in questione, tutte le avversarie domande perché infondate in fatto e diritto.*

*Rifusi i compensi di causa”.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso contenente contestuale nomina di arbitro (ing. Filippo Valentini) regolarmente notificato, Impresa Edile F.lli Natale Snc instaurava la procedura arbitrale nei confronti di Color System Spa, affinché fosse risolta la controversia insorta tra le parti avente a oggetto la valorizzazione delle opere e dei lavori eseguiti in economia e l'ammontare del corrispettivo, ritenuto corrisposto per l'intero da parte della committente e solo parzialmente da parte dell'appaltatrice, essendo ancora dovuta la minor somma di € 20.717,54, oltre IVA.

Color System Spa, costituitasi nel procedimento, provvedeva alla nomina del proprio arbitro (ing. Enrico Brovelli) e chiedeva il rigetto delle domande.

Gli arbitri di parte provvedevano alla nomina del presidente del Collegio arbitrale (ing. Filippo Mosca).

Il Collegio Arbitrale, regolarmente costituitosi, istruita la causa, pronunciava in data 20 marzo 2013 il seguente lodo: *“- valore totale dei lavori a misura ed in economia, al netto dell'I.V.A., ammonta ad euro 221.807,79 (di cui la quota relativa tutte le opere in economia eseguite ammonta ad euro 54.484,20); - l'importo economico liquidato da Color System Spa alla Impresa Edile F.lli Natale S.N.N. (rectius S.n.c.), al netto dell'IVA, ammonta ad € 221.263,82; - condanna Color System S.p.a. al pagamento, al netto dell'IVA, a favore di Impresa Edile F.lli Natale S.N.C. della somma di € 543,97; - condanna la Color System S.p.a. al pagamento degli interessi moratori, ex D.Lgs. 231/02, dal 10.12.08 al saldo; ferma restando la solidarietà delle Parti nei confronti del Collegio, liquida le spese e competenze del Collegio Arbitrale in euro 15.000,00 (1/3 a ciascun arbitro) oltre accessori di Legge, di cui 2/3 a carico dell'impresa F.lli Natale S.N.C. e 1/3 a carico di Color System S.p.a.; - condanna*



*l'impresa edile F.lli Natale S.N.C. alla rifusione delle spese di lite in favore di Color System S.p.a. nella misura dei 2/3 dell'intero, intero liquidato in euro 10.000,00 oltre accessori di Legge, compensando il residuo tra le parti".*

Contro tale decisione, Impresa Edile F.lli Natale S.n.c. di Natale F. &C. ha proposto impugnazione, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base del seguente motivo:

1. NULLITÀ DEL LODO PER MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE SUI CRITERI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI ALL'IMPRESA – ART. 829, COMMA 1, N. 5 C.P.C. IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 823, COMMA 2, N. 5, C.P.C.

Color System Spa si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

La Corte ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23 febbraio 2016, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, *ex art. 190 c.p.c.*

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 maggio 2016.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto di impugnazione è quella parte del lodo, in cui il Collegio ha ritenuto che i lavori in economia ammontassero a € 54.484,20, anziché ad € 74.166,65.

Secondo l'impugnante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto il Collegio non avrebbe motivato in ordine all'*iter* logico seguito per addivenire a tale liquidazione, non consentendole alcun controllo sull'esattezza dei criteri utilizzati e dei conteggi eseguiti, con conseguente nullità del lodo, *ex art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c.*, per mancanza del requisito della "*esposizione sommaria dei motivi*", di cui all'*art. 823, n. 5 c.p.c.*

Tale motivo è inammissibile.



Va anzitutto premesso che, trattandosi di lodo regolato dalle norme successive alla Riforma, l'impugnativa non può riguardare pretesi errori di diritto compiuti dall'arbitro nell'applicazione delle norme disciplinanti la fattispecie portata al suo esame, in mancanza di un'espressione previsione delle parti, che nel caso di specie è pacificamente esclusa.

Ciò premesso, deve essere esaminato se, effettivamente, la decisione arbitrale sia nulla per mancanza assoluta di motivazione sui criteri di accertamento e di liquidazione delle somme ancora spettanti alla società appaltatrice.

La Corte ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione Corte, che, in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'*iter* logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la *ratio* della decisione (cfr. Cass. 28218/2013).

Nel caso di specie, invero, il Collegio arbitrale ha espressamente indicato quali siano stati i criteri utilizzati per accertare l'esatto ammontare delle opere in economia, avendo affermato, dopo avere precisato di considerare probanti per le ore eseguite i soli bollettini perché controfirmati da entrambe le parti, di: *"1) riconoscere come valido il I SAL controfirmato dal Direttore dei Lavori in data 5.12.06 a conferma della fattura n.72 datata 30.11.2006, per il relativo importo, da parte dell'Impresa Edile F.lli Natale S.N.C.; 2) riconoscere il trasporto dei macchinari movimento terra del cantiere alla sede della ditta, alla fine delle settimane lavorative, come desunto dal giornale dei lavori; 3) quantificare i costi dei materiali forniti nelle operazioni in economia prendendo a riferimento il Listino CCIAA di Milano; 4) riconoscere sempre la presenza dell'operaio a bordo macchina nelle giornate in cui è stata accertata la coerente rispondenza del numero degli operai indicati sul giornale dei lavori con quelli riportati sui bollettini; 5) riconoscere la maggiorazione del costo orario per le ore di straordinario*



*lavorate; 6) riconoscere la quantità minima di 8 ore di utilizzo delle macchine movimento terra per frazioni orarie d'uso inferiori alla giornata intera, con esclusione del sabato per cui sono state conteggiate 4 ore d'uso; 7) non riconoscere le economie esposte nel II SAL poiché prive dei bollettini di riscontro; 8) di non riconoscere le ore straordinarie per le macchine; 9) di non riconoscere l'estensione delle lavorazioni alla mezza giornata, o alla giornata intera perché è stata accertata la presenza di un solo cantiere con due lavorazioni: realizzazione di vasca e realizzazione di piazzale. Gli operai venivano spostati da una lavorazione all'altra, come si evince dall'analisi del giornale dei lavori in confronto con altri bollettini; 19) di riconoscere il nolo di tutti i macchinari"*

Nessuna violazione è, inoltre, configurabile per la mancata indicazione nel lodo della liquidazione delle somme spettanti, essendo tale accertamento agevolmente effettuabile alla luce dell'esatto richiamo alla documentazione in atti e, in particolare, ai bollettini controfirmati dalle parti durante l'esecuzione dei lavori, il listino della Camera di Commercio e il giornale dei lavori, così come evidenziato da controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta.

Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d'impugnazione, deve essere confermato il lodo arbitrale del 20 marzo 2013 reso dal Collegio Arbitrale composto dai signori ing. Filippo Mosca, presidente, e dagli ing. Enrico Brovelli e Filippo Valentini, arbitri, nel procedimento arbitrale promosso da Impresa Edile F.Ili Natale di Francesco Natale & C. Snc contro Color System Spa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Impresa Edile F.Ili Natale di Francesco Natale & C. Snc, avverso il lodo arbitrale del 20 marzo 2013 reso dal Collegio Arbitrale composto dai signori ing. Filippo Mosca, presidente, e dagli ing. Enrico Brovelli e Filippo Valentini,



arbitri, nel procedimento arbitrale promosso da Impresa Edile F.lli Natale di Francesco Natale & C. Snc contro Color System Spa, così statuisce:

- rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma il lodo arbitrale del 20 marzo 2013 reso dal Collegio Arbitrale composto dai signori ing. Filippo Mosca, presidente, e dagli ing. Enrico Brovelli e Filippo Valentini, arbitri;
- condanna Impresa Edile F.lli Natale di Francesco Natale & C. Snc a rifondere a Color System Spa, le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.777,00 per competenze del difensore, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, *ex art. 2 D.M. 55/2014*, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2016.

Il Consigliere relatore

Il Presidente

